

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via Trevano 2, 6900 Lugano

Segretariato:

☎ 091 972 43 41
e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch
web www.comuniticinesi.ch

Posta A

Lodevole
Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Residenza Governativa
Piazza del Governo
CH - 6501 Bellinzona

Lugano, 19 giugno 2026

Presa di posizione sulla modifica della Legge sulla protezione dei beni culturali - Messaggio 7544

Gentile Signora ed Egregi Signori Consiglieri di Stato,

l'Associazione dei Comuni Ticinesi condivide il principio fondamentale espresso nel Messaggio 7544 e nel rapporto commissionale secondo cui la tutela del patrimonio culturale rappresenta un valore imprescindibile: *“Un futuro per il nostro passato”*. I Comuni sono da sempre attori centrali nella salvaguardia del territorio e del patrimonio costruito, operando con responsabilità e conoscenza diretta del contesto locale.

ACT rimarca il fatto di avere partecipato alla consultazione svolta nel 2017, contribuendo in modo costruttivo al dibattito con delle osservazioni puntuali e condivise anche con altri attori istituzionali (in particolare con l'ERS del Luganese). Alla luce di ciò, un po' sorprende che il processo legislativo abbia richiesto circa un decennio per giungere alla formulazione attuale. Un arco temporale così esteso solleva interrogativi sia sull'attualità delle basi considerate, sia sull'effettiva presa in considerazione delle posizioni espresse allora dai Comuni. In questo senso, ACT ritiene che un aggiornamento del confronto con gli enti locali sarebbe stato opportuno prima della definizione finale della proposta.

Autonomia comunale e principi di “Ticino 2020”

Nel corso delle consultazioni preliminari, ACT ed ERSL avevano chiaramente espresso alcuni principi cardine:

- la competenza dei Comuni nel definire i beni culturali di interesse locale e le relative modalità di selezione;
- il rifiuto di un intervento sostitutivo o correttivo del Cantone sulle scelte comunali.

La proposta di modifica legislativa, pur dichiarando formalmente il rispetto dell'autonomia comunale, introduce strumenti (quali la vigilanza rafforzata e la figura del consulente) che, di fatto, ne limitano significativamente la portata, entrando in contrasto con lo spirito di "Ticino 2020".

Sistema attuale già altamente vincolante

Rileviamo pure che l'attuale quadro normativo garantisce già una tutela estesa ed efficace dei beni culturali attraverso:

- vincoli pianificatori e normative federali (ISOS, piani particolareggiati, ecc.);
- vigilanza dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) e della Commissione beni culturali (CBC);
- procedure di preavviso vincolante anche per fondi limitrofi;
- accompagnamento tecnico e finanziario nei progetti sussidiati.

In diversi Comuni, su richiesta dello stesso UBC, sono inoltre già operative commissioni locali dei nuclei.

Criticità della modifica proposta

La nuova legge rafforza in modo marcato il ruolo dell'UBC e introduce ulteriori livelli decisionali e di controllo (consulenti, ampliamento degli organi di tutela), riducendo di fatto la capacità decisionale dei Comuni.

L'obbligo di nomina di un consulente locale, che risponde sostanzialmente a logiche cantonali, comporta un aumento dei costi amministrativi, una maggiore complessità procedurale ed un potenziale conflitto rispetto all'autonomia comunale.

La possibilità per il Consiglio di Stato di intervenire nei confronti di Comuni, patriziati e parrocchie che non intendono vincolare nuovi beni rappresenta una chiara limitazione dell'autonomia locale.

La tutela dei beni mobili (archivi, libri, ecc.) appare ridondante rispetto alla legislazione esistente (LArch) e introduce ulteriori oneri amministrativi senza un chiaro valore aggiunto.

L'estensione degli obblighi a patriziati e parrocchie solleva forti preoccupazioni per via delle limitate capacità finanziarie e organizzative di detti enti, per varie problematiche legate alla separazione tra Stato e Chiesa e per il rischio concreto di blocco o rinuncia a interventi necessari.

Il contributo cantonale, limitato generalmente fino al 25%, risulta insufficiente rispetto agli oneri imposti. A ciò si aggiungono una elevata complessità burocratica per l'ottenimento dei sussidi e dei costi indiretti legati a consulenze e procedure.

Alcune modifiche puntuali (es. misure provvisoriale affidate al Dipartimento del territorio, limitazioni decisionali sui beni mobili, ecc.) riducono ulteriormente il ruolo operativo dei Comuni.

Considerazioni istituzionali

ACT esprime perplessità sul processo consultivo complessivo e ribadisce l'importanza di un coinvolgimento tempestivo e sostanziale dei Comuni nelle riforme che incidono direttamente sulle loro competenze. Si ribadisce infine che i Comuni sono pienamente consapevoli dell'importanza della tutela del patrimonio e soprattutto dispongono delle competenze e della conoscenza territoriale necessarie per operare scelte ponderate. La revisione legislativa, nella sua forma attuale limita l'autonomia comunale ed introduce un eccesso di burocrazia, accrescendo nel contempo gli oneri finanziari e rafforza in modo importante il ruolo dell'amministrazione cantonale.

Conclusioni e richieste di ACT

ACT chiede pertanto il mantenimento effettivo dell'autonomia comunale nella definizione e gestione dei beni culturali, la rinuncia a meccanismi sostitutivi cantonali, una semplificazione delle procedure amministrative, una revisione del ruolo dei consulenti, un adeguamento significativo dei contributi finanziari ed un riesame dell'estensione della legge ai beni mobili e agli enti quali patriziati e parrocchie.

ACT resta disponibile per un confronto costruttivo volto a definire una normativa equilibrata, efficace e rispettosa delle differenti competenze istituzionali.

Cordiali saluti.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Felice Dafond

Dr. sc. ec. Tobio Gianella

C.p.c:

-Comuni soci ACT